

**DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Servizio 1 – Programmazione degli interventi in materia di  
formazione professionale e continua

**AVVISO Formazione per la creazione di nuova occupazione – ex Avviso 33/2019****Rubrica FAQ aggiornata n. 2 del 30-03-2022**

N. Prog.	Quesito (sintesi)	RISPOSTA
1	<p>In fase di presentazione della proposta progettuale, è sufficiente per il soggetto proponente l'accreditamento della sola sede direzionale, trattandosi sempre di sede operativa, indicando nel progetto le sedi di erogazione occasionali che saranno accreditate nel rispetto dell'art 4 co 7, oppure il soggetto proponente debba avere accreditato o aver presentato istanza di accreditamento anche per la sede di erogazione occasionale prima della presentazione dell'istanza progettuale?</p>	<p>Come indicato al comma 7 dell'art.4 dell'Avviso, le attività formative possono realizzarsi anche presso sedi didattiche occasionali ubicate in Sicilia e se non sono ancora autorizzate, l'ente dovrà presentare istanza entro 20 giorni dalla notifica di avvenuta ammissione alla fase di valutazione da parte del Servizio 1° - Programmazione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione permanente continua. Ulteriormente specificato alla lettera d dell'art.12 dell'Avviso che gli interventi devono essere espletati nelle sedi indicate nei progetti presentati e approvati dall'Amministrazione ed eventuali modifiche delle stesse, su richiesta debitamente motivata da parte del soggetto proponente, dovranno essere oggetto di modifica provvedimento da parte del Servizio I -programmazione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione permanente continua -previa autorizzazione del competente Servizio VI - Sistema di accreditamento e delle competenze della formazione professionale - del Dipartimento della Formazione Professionale. Tutte le variazioni approvate devono essere aggiornate sul S.I. PO FSE 1420, sezione anagrafica dell'operazione e la relativa documentazione deve essere caricata sul gestore documentale dell'operazione.</p>
2	<p>L'assunzione dei tirocinanti da parte dell'azienda ospitante, prevista con contratto di tipo subordinato (indeterminato a termine, di durata non inferiore a 5 mesi) può anche essere di tipo part-time e, in caso affermativo se c'è un impegno orario settimanale minimo da garantire oppure occorre rifarsi al CCLN di categoria?</p>	<p>Si rimanda a quanto indicato al comma 2 dell'art.15 dell'avviso per ribadire che un intervento si intende finalizzato se si conclude con almeno il 25% di assunzioni, ovvero risultati uguale o superiore alla soglia del 25% dichiarata nella garanzia occupazionale, calcolato sul numero dei partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% del percorso formativo previsto, tirocinio in impresa compreso, con un contratto di lavoro subordinato (indeterminato o a termine, di durata non inferiore a 5 mesi). Si faccia riferimento all'art.15 comma 2 così come modificato nel DDG n. 228 del 16/03/2022, di rettifica ed integrazioni al D.D.G. 2050 del 23/12/2021</p>
3	<p>Per gli allievi che sono costretti a stare a casa poiché in quarantena o perché hanno</p>	<p>Non si fa riferimento nell'Avviso a casi di assenza legati alla positività al covid-19. Sicuramente la malattia dovrà essere documentata da apposita documentazione medica attestante i</p>

	<b>contratto il virus è possibile tramite apposito certificato medico non considerare le ore di assenza al fine del calcolo della percentuale assenza?</b>	<p>motivi dell'assenza. Riguardo alla quarantena e alle ore di assenza bisogna fare riferimento alle indicazioni contenute nelle Circolari dell'Assessore dell'istruzione e della formazione professionale n. 9 prot.24777 del 18.03.2020 e n. 15 prot.30157 del 21/04/2020 e confermate dalla nota n.1866 del 13/01/2022, sempre dello stesso Assessore.</p> <p>A titolo esemplificativo, alla lettera i dell'art.13 dell'Avviso si fa riferimento ai casi che non vengono considerati abbandono che dovranno essere certificati da adeguata documentazione a supporto.</p>
4	<b>La percentuale massima di assenze del 30% è da intendersi solo sul percorso d'aula (max 300 ore) o sul percorso d'aula + tirocinio (max 540 ore)</b>	<p>Si faccia riferimento all'art.6 comma 7 dell'Avviso, dove viene riportato che in caso di abbandono è possibile sostituire l'allievo con un allievo uditore purché questo abbia frequentato almeno il 70% del percorso formativo (attività formativa in aula + attività di tirocinio formativo in impresa). Inoltre, a conferma, alla lettera i dell'art.13 dell'Avviso si legge che sono considerati allievi validi coloro che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste dal corso. E infine, al comma 2 dell'art.15 dell'avviso si ribadisce che un intervento si intende finalizzato se si conclude con almeno il 25% di assunzioni, ovvero risultati uguale o superiore alla soglia del 25% dichiarata nella garanzia occupazionale, calcolato sul numero dei partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% del percorso formativo previsto, tirocinio in impresa compreso.</p>
5	<b>Per gli allievi che sono costretti a stare a casa per motivi di quarantena è possibile attivare la FAD sincrona?</b>	<p>Fermo restando il riferimento alle disposizioni aggiornate in materia di quarantena, diverse per vaccinati e non vaccinati, nei casi previsti dalla Legge che obbligherebbero alla quarantena, si faccia riferimento ancora alle indicazioni contenute nelle Circolari emanate dall'Assessore dell'istruzione e della formazione professionale n. 9 prot.24777 del 18.03.2020 e n. 15 prot.30157 del 21/04/2020 e confermate dalla nota sempre dello stesso Assessore n. 1866 del 13/01/2022.</p>
6	<b>Per gli allievi dimissionari per motivi di lavoro o di salute, quale tipologia di certificazione l'ente gestore deve produrre per evitare eventuali decurtazioni del finanziamento?</b>	<p>Alla lettera i dell'art.13 dell'Avviso si fa riferimento ai casi di abbandono, tra i quali la dimissione di un allievo dal corso in ragione di un'assunzione di durata almeno semestrale da parte di impresa e una grave patologia certificata sofferta dall'allievo (oltre alla eventuale disabilità già riconosciuta) ed intervenuta nel periodo di svolgimento dell'intervento formativo o decesso dell'allievo.</p> <p>In tali casi deve essere prodotta adeguata documentazione a supporto dei motivi dell'abbandono. Nel caso di dimissioni per motivi di lavoro deve essere prodotto il contratto di lavoro. Per la malattia (prevista in caso di grave patologia) sarà necessario acquisire apposita certificazione medica.</p>
7	<b>L'avviso finanzia esclusivamente le attività formative finalizzate all'inserimento/reinserimento lavorativo di soggetti disoccupati/inoccupati in imprese siciliane operanti nei settori indicati all'art 2 punto 3. Dalla lettura dell'art 6 comma 1</b>	<p>Si faccia riferimento all'art.2 comma 3 così come modificato nel DDG n. 228 del 16/03/2022, di rettifica ed integrazioni al D.D.G. 2050 del 23/12/2021</p>

	semberebbe di si. All'art 2 punto 3 sembrerebbe che i settori indicati siano da prediligere ma non esclusivi. Si chiede di chiarire tale aspetto.	
8	Si chiede conferma sulla possibilità di inserire in unico progetto formativo massimo 10 corsi appartenenti ad uno o più settori previsti dall'avviso all'art 6 comma 4	Si faccia riferimento all'art.6 comma 4 così come modificato nel DDG n. 228 del 16/03/2022, di rettifica ed integrazioni al D.D.G. 2050 del 23/12/2021
9	Conoscere se la precedente esperienza in ambito formazione (ultimi 5 anni prima della pubblicazione GURS dell'Avviso) sia requisito essenziale alla partecipazione (vedi tabelle punto A n. 1-2-3 dell'Al 3)	Si faccia riferimento all'art.9 così come modificato nel DDG n. 228 del 16/03/2022, di rettifica ed integrazioni al D.D.G. 2050 del 23/12/2021. Si ricorda che le attività devono essere state realizzate con continuità nel periodo indicato e devono essere state concluse alla data di pubblicazione sulla GURS.
10	Si chiede se la richiesta debba essere presentata dall'ente di Formazione o dall'Ente - impresa che si occuperà di assumere le risorse	Al comma 1 dell'art.4 dell'Avviso è specificato che possono presentare proposte progettuali a valere sull'Avviso enti di formazione, in forma singola o associata (ATI/ATS,) con sede operativa in Sicilia e accreditata alla macro-tipologia "Formazione continua e permanente, ai sensi del Regolamento di accreditamento DPR 25/2015 della Regione Siciliana, o, in alternativa, che abbiano presentato istanza di accreditamento per la medesima macro-tipologia prima della presentazione della domanda di finanziamento a valere sull'Avviso.
11	Cosa si intende per id corso richiesto in tabella compilativa e dove questo possa essere eventualmente reperibile	L'ID è un valore numerico attribuito al corso, identificandolo, nel momento in cui viene caricata la proposta formativa nella piattaforma informatica
12	Quali sono i documenti che devono essere prodotti per la rendicontazione?	L'articolo 12 dell'avviso disciplina la gestione e rendicontazione delle attività, facendo riferimento alle norme di attuazione del PO FSE 2014/2020 vigenti e di ogni altra disposizione derivante dalle norme comunitarie riferita al Fondo Sociale Europeo e applicabile al suddetto Programma Operativo. Per le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da allegare a rendiconto si fa esplicito rinvio all'ultima versione del "Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2014-2020", approvata con DDG 1196 del 10/04/2019 e pubblicata nel sito <a href="http://www.siciliafse.it">www.siciliafse.it</a> , al link <a href="https://www.sicilia-fse.it/documenti-e-dati/documenti/ddg-1196-vademecum-versione-02-10042019">https://www.sicilia-fse.it/documenti-e-dati/documenti/ddg-1196-vademecum-versione-02-10042019</a> .
13	I docenti aderenti all'avviso devono obbligatoriamente presentare fattura al termine delle attività formative?	Se il docente esercita la propria attività con continuità ed abitualità è obbligato, ai sensi del DPR 633/72, ad emettere fattura al termine delle attività formative.
14	Si richiedono informazioni per l'apertura della piattaforma avviso 33/2019 II edizione.	E' stato pubblicato un comunicato in data 17-2-2022 avente prot.n. 9658 accessibile al seguente link: <a href="https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-">https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2022-</a>

	Essendo la scadenza fissata per il 15-3-2022 ed essendo ancora la piattaforma non disponibile si chiede se è possibile sapere se quest'ultima sarà disponibile nei termini stabiliti o se verrà concessa un ulteriore proroga di presentazione.	<a href="#">02/COMUNICATO%20PROT.%209658%20DEL%202017.02.2022.pdf</a> I nuovi termini sono fissati nel comunicato pubblicato nel sito istituzionale avente prot. n. 15858 del 16/03/2022
15.	Essendo la scadenza fissata per il 15-3-2022 ed essendo ancora la piattaforma non disponibile si chiede se è possibile sapere se quest'ultima sarà disponibile nei termini stabiliti o se verrà concessa un ulteriore proroga di presentazione.	I nuovi termini sono fissati nel comunicato pubblicato nel sito istituzionale avente prot. n. 15858 del 16/03/2022
16.	L'Art. 6 comma 4 prevede che si possono inserire all'interno della proposta progettuale un MASSIMO di 10 corsi di formazione e non si fa cenno alcuno al numero MINIMO dei corsi da presentare, ci chiediamo se: come previsto dall'Art. 6 punto 6 "Rientrando nei limiti di costo per proposta progettuale previsti nell'Art. 3 punto 4. (201.240,00 €) possiamo prevedere n. 3 corsi di formazione di 400 ore di aula e 120 di stage , per un totale di 1560 ore complessive rispettando quindi il limite massimo finanziabile e le ore massime previste (1560) previste dal progetto	L'art 6 comma 6 è stato modificato con il DDG n. 164 del 31-01-2020 che ha rettificato il DDG n. 8050 del 27-12-2019 di approvazione dell'Avviso Pubblico n. 33 del 2019. Il primo periodo del comma 6, come riportato, è sostituito nel modo seguente: <i>"il progetto formativo si articola in due fasi FASE 1 : percorso formativo in aula : ciascuno dei corsi della proposta progettuale può avere una durata variabile compresa tra un minimo di 40 ore ad un massimo di 300 ore (.....) nel caso della durata di corso di ore 12 si potranno presentare al massimo 10 corsi nel caso di corsi della durata di 300 ore si potranno presentare al massimo 4 corsi."</i>
17.	Entro quanto tempo dalla conclusione del tirocinio formativo l'azienda dovrà stipulare il contratto di lavoro subordinato? "	Secondo l'articolo 2 comma 4, la finalità dell'Avviso è quella di sostenere la realizzazione di percorsi formativi finalizzati a consentire un effettivo inserimento occupazionale; pertanto, l'eventuale contratto di lavoro subordinato, tra l'azienda e l'allievo, deve essere stipulato subito dopo la chiusura del corso.
18.	E' possibile presentare un corso di formazione previsto dal Repertorio delle qualificazioni della durata complessiva di 500 ore di cui 300 in aula e 200 di tirocinio, di cui solo 90 a carico dell'avviso e le restanti 110 a carico dell'ente" ed al termine fare gli esami per il rilascio della qualifica professionale?	NO. Così come riportato nell'art 6 comma 6 modificato con il DDG n. 164 del 31-01-2020 di rettifica del DDG n. 8050 del 27-12-2019 di approvazione dell'Avviso Pubblico n. 33 del 2019. <i>Il progetto formativo si articola in due fasi : FASE 1 : percorso formativo in aula : ciascuno dei corsi della proposta progettuale può avere un a durata variabile compresa tra un minimo di 40 ore ad un massimo di 300 ore (.....) nel caso della durata di corso di ore 12° si potranno presentare al massimo 10 corsi nel caso di corsi della durata di 300 ore si potranno presentare al massimo 4 corsi.</i>

		<p><i>FASE 2: Tirocinio d'impresa - ogni corso deve prevedere obbligatoriamente un tirocinio formativo in impresa, per una durata compresa tra un minimo del 30% e un massimo dell'80% del totale delle ore di formazione in aula ed in cui si dovrà prevedere la presenza di almeno un tutor aziendale.</i></p> <p>Si faccia riferimento l'art 11 fase 1. Lettera b).</p>
19	<p><b>L'art. 9 dell'Avviso Pubblico, rettificato con il DDG 228 del 16.03.2021, stabilisce che i punteggi verranno assegnati in base ai mesi di attività svolta.</b></p> <p><b>Il sistema informatico NON permette di inserire l'avvio delle attività corsuali ma solo la data di fine dei corsi. In questo caso come si assegnano i punteggi considerando l'impossibilità di inserire i mesi di attività svolta?</b></p>	<p>Il sistema informatico consente l'inserimento dell'anno di riferimento; è fatto obbligo di specificare, eventualmente, le mensilità, nel campo "breve descrizione".</p>
20	<p><b>Il criterio D stabilisce delle premialità a chi riesce a ottenere degli impegni, da parte delle imprese, ad assumere al meno i 25% dei formati. Se le imprese alla fine dei corsi non sono in grado di rispettare l'impegno preso, allegato n.4, visto l'altalenante situazione economica mondiale, cosa succede al progetto</b></p>	<p>L'art. 13.2 (revoca del contributo) prescrive che l'Amministrazione procede alla revoca del finanziamento nel caso di <i>"variazioni che modifichino elementi progettuali oggetto di valutazione in fase di selezione e che avrebbero comportato la non ammissione al finanziamento"</i>.</p> <p>Si precisa che secondo il comma 2 dell'articolo 15, come modificato dal DDG n. 228 del 16-3-2022, l'intervento deve essere "finalizzato" ossia deve concludersi con almeno il 25% di assunzioni. Nel caso in cui la finalizzazione occupazione risultasse carente, il saldo sarà riparametrato secondo il meccanismo del comma 3 dell'articolo 15.</p>

*Firmato*

Il dirigente

dott. Carlo Alfano